

STATUTO “ELIEA” Istituto Italiano di Ricerca e Studi Criminologico-Forensi

Titolo I - Generalità

Art. 1. Denominazione e caratteristiche E' costituita un'associazione culturale denominata “ELIEA – Istituto Italiano di Ricerca e Studi Criminologico-Forensi” (da ora in poi Istituto). Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia. L'Istituto è apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Art. 2. Sede e durata. L'Istituto ha sede legale in Ispica, via Gandhi 2, ed ha durata a tempo indeterminato. Le adunanze degli organi possono essere convocate anche in altra sede. L'Istituto può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate a rilevanza regionale al fine di raggiungere gli scopi sociali. L'esercizio sociale ed amministrativo, dopo il primo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3. Scopi e finalità. L'Istituto si propone le seguenti finalità: promuovere iniziative di studi e di ricerche, con metodologie che utilizzano un approccio di tipo scientifico nell'ambito delle discipline criminologiche, psicologiche, giuridiche, sociologiche, grafologiche, investigative e della pubblica sicurezza. Promuovere la prevenzione e la repressione di condotte violente e criminose con particolare attenzione ai reati commessi nei confronti: donne, anziani, persone diversamente abili, minori e stranieri. In particolare, si fa riferimento ai seguenti fenomeni: violenza di genere, stalking, mobbing, bullismo e cyber bullismo, traffico di migranti, tratta di esseri umani e minori stranieri non accompagnati, violenza domestica, reati a sfondo sessuale e pedofilia, criminalità femminile; devianza e dipendenze (tossicodipendenze, alcoolismo, dipendenza da gioco d'azzardo, dipendenze comportamentali quali sexual addiction e dipendenza da internet), terrorismo, cyber threat ed intelligence, criminalità organizzata (mafie italiane ed internazionali),

devianza carceraria.

Art. 4. Attività. Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Istituto, può svolgere le seguenti attività: realizzare iniziative quali corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, seminari, conferenze, convegni ed iniziative editoriali, allo scopo di divulgare le discipline di cui al comma; realizzare interventi di prevenzione e contrasto di condotte criminali agite nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riguardo agli anziani, bambini e soggetti diversamente abili; promuovere iniziative volte all'educazione alla legalità, alla lotta della dispersione scolastica e al contrasto delle varie forme di criminalità giovanile; creare attività ed assistenza in difesa e tutela delle vittime di errori giudiziari; promuovere e coordinare gruppi di studio, anche attraverso l'istituzione di sezioni dislocate sul territorio nazionale, per approfondire ambiti di intervento e ricerca di elevato interesse sociale, culturale e scientifico; favorire la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Associazioni e Società scientifiche, nonché Enti nazionali ed internazionali; promuovere la redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo.

L'Istituto potrà istituire sedi operative secondarie a livello regionale, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sul territorio nazionale, determinando competenze e strutture. Le sedi secondarie, a rilevanza regionale, saranno coordinate da un responsabile territoriale appartenente ai Soci Ordinari. Ogni attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere sottoposta dal responsabile locale preliminarmente al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard tecnici ed organizzativi.

Titolo II – Organi

Articolo 5. Associati. All'Istituto possono essere ammessi i cittadini italiani e

stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Istituto, le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. I soci si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Istituto;
- soci ordinari, cioè coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Istituto. I soci hanno il diritto: di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto (anche tramite videoconferenza) in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere

restituita. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso nei termini di 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione senza giustificato motivo; si renda moroso per sei mesi e dietro sollecito nel versamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea dei soci; svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato

dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6. Quote associative. Gli associati devono corrispondere, entro il termine dell'assemblea annuale, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

Articolo 7. Organi. Sono organi associativi: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Articolo 8. Assemblea degli associati. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vice Presidente, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea degli associati approva gli indirizzi generali ed i programmi di attività dell'associazione ed in particolare rientrano tra le sue attribuzioni; la nomina del Consiglio Direttivo; le proposte di modifica del presente statuto, le decisioni sulla perdita di qualità di associato; la determinazione della quota associativa; l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea degli associati si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno. Una prima volta entro il 31 dicembre di ogni anno per determinare il programma delle attività. Una seconda volta entro il 30 aprile e , ove richiesto da

particolari esigenze, entro il 31 giugno, per deliberare in ordine alla relazione morale, finanziaria ed approvare il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio direttivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera, fax, email, posta elettronica certificata o comunque nei modi e con i mezzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, inviata quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea si riunisce, inoltre in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio direttivo e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima e non più tardi di 24 ore, qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea è sovrana e le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età ed è ammessa una sola delega. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto come previsto dall'art.2532 secondo comma c.c., così come richiamato dall' art. 5 comma 4 quinquies, lettera e) D.lgs.vo n. 460/97. L'Assemblea vota per alzata di mano. Su decisione del Presidente o di almeno un terzo dei presenti, in relazione ad argomenti di particolare rilievo, la votazione può avvenire a scrutinio segreto con l'ausilio di due scrutatori nominati dal presidente. Le delibere assembleari sono portate a conoscenza degli associati con le stesse modalità con le quali si è provveduto alla convocazione dell'Assemblea.

Articolo 9. Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di sette consiglieri che saranno tutti eletti dall'Assemblea che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per

ricoprire dette cariche: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti.. Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio viene effettuata nell'atto costitutivo. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, esso è da considerarsi decaduto e da rinnovarsi. La carica di consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso spese e salvo eventuale compenso deliberato annualmente dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consiglio direttivo, fermo restando le competenze dell'Assemblea degli associati, provvede a quanto possa occorrere per amministrare l'Istituto e per conseguire le finalità sociali. Il Consiglio è investito di ogni potere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali e per direzione ed amministrazione dell'associazione. In particolare, le sue attribuzioni sono: fissare la convocazione dell'Assemblea e stabilirne l'ordine del giorno; attuare le delibere assembleari: provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto; nominare il Presidente ove non sia stato nominato dall'Assemblea; redigere il rendiconto economico e finanziario; redigere i regolamenti associativi in ossequio ai principi fondamentali dello statuto e fissarne le direttive d'attuazione; stabilire l'importo delle quote annue di associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea degli associati. Deliberare circa l'ammissibilità degli associati. Decidere circa le attività e le iniziative dell'Istituto, in conformità ai principi statuari.

Articolo 10. Il Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi, sovrintende a tutte le attività dell'Istituto, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di

convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando il Consiglio direttivo per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 12. Risorse economiche. Le risorse economiche dell'Istituto sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Articolo 11. Rendiconto economico-finanziario e bilancio. Il rendiconto economico-finanziario dell'Istituto è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo e deve essere approvato. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Titolo III - Disposizioni Finali

Articolo 12. Scioglimento. L'Istituto si scioglie qualora vengano meno la pluralità

degli associati senza che questa sia ricostruita nel termine di anni sei. Negli altri casi

lo scioglimento è deliberato dall'assemblea degli associati con il voto di almeno tre quarti dei componenti della stessa.

Articolo 13. Devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto su delibera dell'Assemblea degli associati, appositamente convocata, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo, a norma dell'art 3, comma 190 L. n. 662/96 e salvo altra destinazione imposta per legge.

Articolo 14. Regolamento interno. Le norme funzionali all'esecuzione del presente statuto possono essere fissate con regolamento interno a cura del Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati.

Articolo 15. Richiamo alle leggi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, è da farsi rinvio alle Leggi ed ai regolamenti dello Stato e degli altri Enti costituzionali.

-